I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 642/83 DEL CONSIGLIO

del 15 marzo 1983

che determina il quantitativo di burro neozelandese che il Regno Unito è autorizzato ad importare a condizioni particolari durante il periodo 1° aprile — 31 dicembre 1983

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto l'atto di adesione del 1972, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, del protocollo n. 18 allegato a detto atto,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il protocollo n. 18 e successivamente il regolamento (CEE) n. 858/81 (1) hanno autorizzato il Regno Unito ad importare determinati quantitativi di burro neozelandese a condizioni speciali fino al 31 dicembre 1983 ; che in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, di detto regolamento dispone che siano determinati i quantitativi che il Regno Unito è autorizzato ad importare nell'anno civile 1983, tenuto conto segnatamente dell'evolvere della situazione del mercato del burro comunitario e dell'andamento del mercato mondiale del burro ;

considerando che i regolamenti (CEE) n. 3499/82 (2), (CEE) n. 125/83 (3) e (CEE) n. 344/83 (4) hanno autorizzato il Regno Unito ad importare nel gennaio, nel febbraio e nel marzo 1983 un quantitativo mensile di 7 250 tonnellate di burro neozelandese, a condizioni speciali ; che conviene fissare sin da ora il quantitativo per il periodo 1° aprile — 31 dicembre 1983 ;

considerando che l'andamento della situazione del mercato nella Comunità è stato caratterizzato da una diminuzione del livello del consumo, ma che si prevede, sia per il mercato mondiale sia per quello comunitario, una situazione tale da consentire alla Nuova Zelanda di continuare nel 1983 ad esportare quantitativi decrescenti di burro verso il Regno Unito, a condizioni speciali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il quantitativo di burro neozelandese che, conformemente al regolamento (CEE) n. 858/81, il Regno Unito è autorizzato ad importare durante il periodo 1° aprile — 31 dicembre 1983 è fissato a 65 250 tonnellate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 15 marzo 1983.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. ERTL

(1) GU n. L 90 del 4. 4. 1981, pag. 18.
(2) GU n. L 368 del 28. 12. 1982, pag. 1.
(3) GU n. L 17 del 21. 1. 1983, pag. 2.
(4) GU n. L 40 del 12. 2. 1983, pag. 1.